



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

BANDO BADDHE

Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate

BADDHE

Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria

F.A.Q. (RISPOSTE AI QUESITI)

Si riportano qui di seguito i quesiti formulati dagli interessati relativamente all'applicazione del bando. Al fine di assicurare un'utilità generale, i quesiti sono stati rielaborati togliendo i riferimenti dei proponenti e la risposta è stata fornita in termini volutamente generici, senza riferimenti a situazioni particolari.

QUESITO 1.

- 1. Si chiede se un'area archeologica posta a ridosso del centro urbano possa avere i requisiti previsti dal bando.**
- 2. Si chiede, inoltre, se, oltre al recupero paesaggistico, si possa finanziare il contestuale recupero ambientale (opere di bonifica etc).**

RISPOSTA:

- Gli interventi di recupero e riqualificazione di un'area archeologica, individuata ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 42/2004, posta ai margini del centro urbano, se caratterizzata da forme di degrado o usi impropri, rientrano tra quelli per i quali è possibile ottenere il finanziamento ai sensi dell'art. 3 del bando.
- Possono essere finanziati anche gli interventi di recupero ambientale se compatibili e funzionali con le finalità generali di cui all'art. 1 del bando, e non siano finanziabili con altri interventi pubblici a specifica destinazione ambientale.

QUESITO 2.

Si chiede se possa essere finanziato il recupero di una struttura in abbandono posta nel centro storico del paese, a ridosso della campagna.

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 3 del bando gli interventi posti all'interno del centro storico del paese non rientrano tra quelli ammissibili al finanziamento.

QUESITO 3.

Si chiede se si può finanziare una struttura in abbandono situata sopra i 900 s.l.m.

RISPOSTA:

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi su aree situate ad una quota superiore ai 900 s.l.m., in quanto dette aree sono beni paesaggistici individuati dal piano paesaggistico regionale (art. 17, comma 3, lett. d), delle NTA) ai sensi dell'art. 143 del d.lgs 42/2004, rientrando pertanto tra le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del citato decreto. Resta fermo che le strutture o l'area da recuperare devono possedere gli ulteriori requisiti previsti dal bando.



QUESITO 4. Si chiede se le aeree o immobili devono essere per forza vincolate paesaggisticamente o possono anche essere non vincolate ma dismesse.

RISPOSTA:

Le aree da recuperare e riqualificare paesaggisticamente devono essere sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 42/2004. Le aree dismesse o in stato di degrado non vincolate paesaggisticamente in virtù del citato articolo non rientrano tra quelle ammissibili previste dal bando

QUESITO 5.

1. Si chiede se tra le aree oggetto degli interventi previsti dal bando possa essere inclusa una discarica dismessa (in area sottoposta a vincolo paesaggistico) situata a breve distanza dal centro abitato in cui si prevede di realizzare opere di riqualificazione paesaggistica.
2. Si chiede se ai sensi dell'art. 4 lett. d) ed e) si può partecipare al bando per richiedere di finanziare interventi su una determinata area per la quale il comune ha già ottenuto altri finanziamenti pubblici ma per diverse finalità (es. studio di fattibilità).

RISPOSTA:

1. Qualsiasi intervento di riqualificazione paesaggistica su area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 del d.lgs 42/2004, compatibile con le finalità generali previste dal bando, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 3 del bando, se caratterizzata da degrado o uso improprio, rientra tra quelli ammissibili previsti dal bando, compresi quelli su aree cui è presente una discarica dismessa, naturalmente se di proprietà pubblica e nella disponibilità del proponente.
2. Ai sensi dell'art. 4, lettera e), del bando è ammissibile una proposta progettuale per un intervento ricadente su un'area che ha in precedenza ottenuto un finanziamento per interventi diversi da quelli previsti dal bando (es. avere ricevuto un contributo pubblico per uno studio di fattibilità).

QUESITO 6.

1. Si chiede se oltre al recupero di un edificio in stato di degrado e pericolante situato all'interno dell'area di un Santuario, in agro, di proprietà e nella disponibilità comunale, è possibile interessare ulteriori edifici dell'area di proprietà della Chiesa ma che possono considerarsi nella disponibilità del comune (c.d. muristenes);
2. Si chiede se tra gli interventi ammessi sono da ricomprendersi anche il recupero del percorso (situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico) che porta dal santuario al paese, con il recupero dei muretti a secco e la contestuale realizzazione di un impianto di illuminazione.
3. Si chiede se, in associazione con il Comune nel progetto che interessa l'edificio posto nell'area del santuario, può partecipare un altro Comune con il progetto per il recupero e ripristino del percorso che i pellegrini del paese percorrono verso il santuario.

RISPOSTA:

1. Si ritiene ammissibile una proposta di finanziamento finalizzata al recupero di un edificio pubblico e nella disponibilità dell'ente proponente, caratterizzato da uno stato di degrado, collocato a breve distanza da un santuario e all'interno di un'area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 42/2004. Invece, ai sensi dell'art.



BANDO BADDHE

Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate

FAQ

- 4, lett. g) del bando, le adiacenti aree di proprietà della Chiesa, seppure nella disponibilità pubblica, non rientrano tra quelle per le quali è possibile richiedere il finanziamento.
2. Il recupero e al riqualificazione paesaggistica di un percorso che collega il santuario al centro abitato del paese, se inutilizzato e in stato di degrado e situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 42/2004, rientra tra quelli finanziabili dal bando. L'ammissibilità dei diversi interventi sarà comunque oggetto di valutazione da parte della commissione prevista dall'art. 7 del bando.
 3. Ai sensi dell'art. 4, lett. a), del bando "ciascuna Unione dei comuni, o singolo Comune o forma associata, potrà presentare istanza di finanziamento per una sola proposta progettuale". Fermo restando il possesso dei requisiti del bando, in generale, si ritiene che una proposta associata debba possedere quantomeno una finalità comune, di rilevanza sovra comunale tale da giustificare anche la proposizione di interventi in aree localizzate in comuni non contermini e/o in contesti paesaggistici differenti. Resta inteso che, qualora sussistano i requisiti previsti dal bando per l'ammissibilità degli interventi, i Comuni interessati potrebbero sempre presentare due distinte proposte progettuali.

QUESITO 7.

1. **Si chiede se il cofinanziamento da parte del Comune cui all'art. 4 lett. f) può essere anche pari a zero.**
2. **Può essere oggetto degli interventi previsti nel bando la trasformazione di un vecchio edificio adibito in origine a cinema, posto all'interno del centro storico (centro matrice)?**
3. **Si chiede se tra gli interventi previsti dal bando è possibile far rientrare il completamento di un vecchio edificio scolastico situato nel centro storico del paese, per la parte non restaurata e la cui restante parte è stata restaurata con precedente finanziamento pubblico.**

RISPOSTA:

1. Ai sensi dell'art. 4, lett. f) del bando gli interventi possono prevedere il finanziamento anche attraverso risorse aggiuntive pubbliche e/o private; pertanto, l'intervento che si intende proporre può essere finanziato unicamente con le risorse previste dal bando stesso. In tal caso la proposta progettuale non usufruirà della premialità prevista dall'art. 5 del bando.
2. Ai sensi dell'art. 3 del bando l'intervento con oggetto il recupero di un fabbricato situato all'interno del centro urbano non rientra tra quelli ammissibili a finanziamento.
3. Sebbene nel caso specifico l'intervento non sia finanziabile perché situato all'interno del centro urbano, si precisa che il completamento di un edificio, per la parte non finanziata precedentemente con contributi pubblici, situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 42/2004, in stato di degrado o caratterizzato da un uso improprio, rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 4, lett. e) del bando, in cui si prevede che gli interventi possono completare o integrare interventi di riqualificazione parziale di aree vincolate paesaggisticamente già finanziati con risorse pubbliche.

QUESITO 8.

1. **Si chiede se è possibile finanziare interventi in aree di proprietà privata ma che, sulla base di accordi anche scritti, potrebbero divenire nella disponibilità dell'ente proponente;**
2. **Si chiede l'ammissibilità di un intervento di recupero di un'area sita all'interno del centro urbano del paese.**
3. **E' possibile finanziare interventi di recupero di aree situate in zona SIC?**
4. **E' possibile far rientrare tra gli interventi ammissibili al finanziamento il recupero di un edificio collocato al di sopra dei 900 metri s.l.m.?**



RISPOSTA:

1. Non sono ammesse proposte di finanziamento per interventi ricadenti in aree di proprietà privata sebbene nella disponibilità pubblica, in applicazione dell'art. 4, lett g), del bando, il quale dispone che gli interventi devono ricadere, al momento della presentazione della proposta, interamente su aree di proprietà pubblica e nella disponibilità del proponente.
2. Ai sensi dell'art. 3 del bando gli interventi proposti non devono ricadere all'interno delle aree urbane, pertanto sono da escludersi tutte le proposte riferite ad aree o edifici collocati all'interno del centro abitato del comune proponente.
3. Le aree SIC, come chiarito dalla circolare del Direttore generale della pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. n. 9477 del 25.03.2010, non sono beni paesaggistici ma possono essere sottoposte a vincolo paesaggistico esclusivamente nella parte di esse tutelata ai sensi del d.lgs 42/2004 e/o del piano paesaggistico regionale. Pertanto sono ammissibili al finanziamento le proposte che riguardano interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica ricadenti esclusivamente in quelle aree all'interno delle SIC, sottoposte a vincolo paesaggistico in virtù dell'art. 134 del d.lgs 42/2004.
4. Sono ammissibili al finanziamento gli interventi su aree situate ad una quota superiore ai 900 s.l.m., in quanto dette aree sono beni paesaggistici individuati dal piano paesaggistico regionale (art. 17, comma 3, lett. d) delle NTA) ai sensi dell'art. 143 del d.lgs 42/2004 e pertanto rientrano tra le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del citato decreto. Resta fermo che la struttura o l'area da recuperare devono possedere gli ulteriori requisiti previsti dal bando.

QUESITO 9.

1. **Si chiede se un'Unione di 20 comuni può presentare più proposte di intervento che possono anche interessare (caso limite) anche tutti i comuni costituenti.**
2. **Nel caso un'Unione di Comuni presenti più di un intervento, l'importo massimo di 300.000 euro previsto dall'art. 10 del bando è da riferirsi al singolo progetto o all'insieme dei progetti proposti?**
3. **Quale rapporto sussiste tra l'approvazione del progetto da parte della commissione di valutazione dei progetti prevista dall'art. 7 del bando e l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs 42/2004?**

RISPOSTA:

1. In applicazione dell'art. 4, lettera a), del bando, ciascuna Unione dei comuni, o singolo Comune o forma associata, potrà presentare istanza di finanziamento per una sola proposta progettuale. Pertanto l'Unione dei comuni potrà presentare un'unica proposta che, ai sensi della lett. b) del medesimo articolo 4, dovrà riguardare il territorio di almeno 2 Comuni.
2. Ai sensi dell'art. 10 del bando ciascun intervento potrà essere finanziato fino ad un importo massimo di euro 300.000,00, ogni onere compreso. Nel caso di Unione o associazione fra comuni, tale importo deve essere riferito al progetto complessivo e non alle varie parti nelle quali esso si può articolare.
3. Ogni intervento ammesso al finanziamento, prima della sua esecuzione, dovrà ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004. Pertanto il giudizio sulla proposta espresso sul progetto dalla commissione di valutazione prevista dall'art. 7 del bando non costituisce autorizzazione paesaggistica degli interventi in esso previsti, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004.



QUESITO 10.

1. Si chiede se è possibile finanziare un lotto funzionale di un'opera.
2. L'intervento può interessare più immobili distribuiti in diverse aree sottoposte a vincolo ex art. 134 del d.lgs 42/2004 legati da un unico obiettivo?

RISPOSTA:

1. E' ammissibile il finanziamento di un lotto funzionale di un'opera, purché gli interventi proposti siano compatibili con le finalità generali previste dal bando.
2. Considerata la genericità del quesito, si ritiene che sia ammissibile la proposizione di interventi in aree non contermini e/o in contesti paesaggistici differenti purché posseggano una finalità comune. L'ammissibilità dei diversi interventi sarà comunque oggetto di valutazione da parte della commissione prevista dall'art. 7 del bando.

QUESITO 11.

1. La percentuale di cofinanziamento Comunale è calcolata sul finanziamento massimo o sul costo dell'opera? Esempio: se considero il finanziamento massimo di 300.000 e voglio cofinanziare il 20% la cifra da aggiungere è 60.000 Euro. Se considero il costo dell'opera pari, per esempio, a 360.000 Euro il cofinanziamento ammonterebbe a 72.000 Euro.
2. Nelle spese generali di cui all'articolo 10 sono ricomprese le Spese partecipazione al bando, Spese tecniche per progettazione, Spese tecniche per esecuzione, pubblicità? È possibile avere un elenco completo ed esaustivo?
3. Le somme relative al cofinanziamento possono essere utilizzate in parte per finanziare una quota eccedente il 10% delle spese generali?
4. In caso positivo, la somma cofinanziata vale tutta ai fini del punteggio?

RISPOSTA:

1. L'art. 8, punto 5, del bando prevede che i punti vengano attribuiti dalla commissione di valutazione in base alla percentuale del finanziamento comunale o privato calcolata sul costo totale dell'opera.
2. Le spese generali finanziabili dal bando sono quelle normalmente previste per l'esecuzione di lavori dalla normativa sugli appalti (codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 163/2006 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010).
3. L'art. 10 del bando prevede che si possano finanziare le spese generali per un massimo del 10% dell'importo erogato. Le spese generali non finanziate dal bando possono essere finanziate dal comune o dal privato, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di appalti e contabilità generale dello Stato e della Comunità Europea.
4. La somma destinata alle spese generali finanziata dal comune o dal privato, contribuisce alla determinazione del finanziamento comunale o privato utile nei limiti previsti dall'art. 8, punto 5, del bando, fatto salvo il rispetto della normativa sugli appalti.

QUESITO 12.

Si chiede se un Oasi permanente di protezione faunistica, istituita dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, individuata nel Piano Paesaggistico Regionale con la dicitura "Oasi permanenti di protezione faunistica" nella categoria "Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate", ed essendo in parte una zona boschiva, può essere identificata come area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e, pertanto, accettabile come area da individuare per l'intervento di recupero e di riqualificazione paesaggistica attraverso il Bando BADDHE



RISPOSTA:

Le oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. 23/98 non sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 17 delle NTA del piano paesaggistico regionale, pertanto sono ammissibili al finanziamento le proposte che riguardano interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica ricadenti esclusivamente in quelle aree, all'interno delle oasi, sottoposte a vincolo paesaggistico in virtù dell'art. 134 del d.lgs 42/2004, comprese le aree coperte da foreste e da boschi, come definiti dall'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004.

QUESITO 13.

1. **Si chiede se una zona urbanistica S è ammissibile a finanziamento.**
2. **Per la presentazione della candidatura può essere sufficiente la promessa (o il preliminare) di vendita dell'area oggetto di recupero e riqualificazione, da concretizzarsi solo dopo la concessione del finanziamento?**

RISPOSTA:

1. Premesso che nella normativa urbanistica regionale (D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983) non sono previste le zone urbanistiche S, gli interventi proposti dovranno avere ad oggetto il recupero e la riqualificazione di aree e immobili, vincolati paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 42/2004, degradati o utilizzati in maniera impropria, nonché possedere gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 del bando, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.
2. La proprietà pubblica e la disponibilità del proponente sono requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda di finanziamento. Nel caso specifico, con il preliminare di vendita il comune interessato non acquista la proprietà dell'immobile né vi è garanzia che ciò avvenga in futuro.

QUESITO 14.

1. **Si chiede se le aree minerarie dismesse escluse dagli interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3 del bando sono esclusivamente quelle perimetrate nel SIT regionale.**
2. **Si chiedono chiarimenti sul concetto di prossimità previsto dall'art. 3 del bando in ordine alla esclusione di interventi in aree degradate in prossimità di grandi poli industriali e di aree minerarie dismesse**

RISPOSTA:

1. L'esclusione prevista dal bando è finalizzata ad evitare di proporre progetti aventi ad oggetto aree inquinate, per le quali occorrerebbe avviare processi di caratterizzazione e bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06. Se l'intervento proposto, a prescindere dalla sua localizzazione, non necessita di tali precondizioni, si ritiene che possa essere oggetto di valutazione.
2. La valutazione sulla prossimità sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art.7 del bando in funzione della capacità delle aree citate di determinare nell'area proposta quelle condizioni per cui è stata stabilita l'esclusione (vedasi precisazione 1).



BANDO BADDHE

Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate

FAQ

QUESITO 15.

1. **Si chiede se un'idea progettuale riguardante il recupero di un complesso per la realizzazione di un centro polifunzionale sia un'idea progettuale adatta per il bando Baddhe**
2. **Si chiede se è possibile candidare il recupero di un complesso di proprietà di un'Agenzia regionale pubblica.**
3. **Si chiedono chiarimenti sulle modalità di accordo tra Comune e l'Agenzia regionale per la candidatura del complesso interessato.**

RISPOSTA:

1. Fermo restando che il progetto proposto deve possedere i requisiti previsti dal bando, la competenza ad accertare l'ammissibilità delle proposte presentate sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 4 del bando e di valutare i progetti per le opere ammissibili è esclusivamente attribuita alla commissione di valutazione di cui all'art. 7 del bando.
2. Ai sensi dell'art. 4, lett. g), del bando gli interventi devono ricadere interamente su aree di proprietà pubblica e nella disponibilità del proponente. Se l'area o immobile interessata dagli interventi è attualmente di proprietà di un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico si ritiene che abbia il requisito della proprietà pubblica previsto dal bando.
3. La disponibilità dell'area o dell'immobile del proponente deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione e l'atto di concessione dovrà risultare conforme alla normativa che regola l'attività e il funzionamento dell'organismo pubblico concedente nonché compatibile con il progetto di riqualificazione paesaggistica che il comune proponente intende eseguire.

QUESITO 16.

Gli interventi di riqualificazione paesaggistica che interessano anche strade vicinali ad uso pubblico possono essere considerati ammissibili ai fini della partecipazione al bando di gara?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 4 lett. g) del bando sono ammissibili gli interventi che ricadono interamente su aree di proprietà pubblica e nella disponibilità del proponente. Le strade vicinali pubbliche non possono essere considerate beni appartenenti al demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 e 824 del codice civile in quanto la proprietà di dette strade rimane in capo dei proprietari dei terreni latitanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c..

QUESITO 17.

1. **Si chiede se può una Unione dei Comuni presentare un progetto di riqualificazione e valorizzazione di un'area, su cui ricade un Nuraghe, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, caratterizzata da forme di degrado, il cui territorio riguarda un solo Comune ma che, vista l'importanza storica, culturale, paesaggistica, ha indubbiamente una rilevanza sovracomunale?**
2. **In caso di risposta positiva al primo quesito, il Soggetto Proponente beneficerebbe della premialità relativa alla candidatura presentata come Unione dei Comuni, così come previsto al punto 6 dei criteri di valutazione previsti dall'art. 8? Il Soggetto Proponente beneficerebbe della premialità relativa alla Rilevanza sovracomunale, così come previsto al punto 1.5 dei criteri di valutazione previsti dall'art. 8?**



RISPOSTA:

1. Ai sensi dell'art. 4, lett. b), del bando in caso di Unione o forma associata, la proposta dovrà riguardare il territorio di almeno 2 Comuni. La rilevanza sovracomunale è un elemento di valutazione che riguarda l'inserimento paesaggistico del progetto, così come indicato nel punto 1 dell'articolo 8 del bando, che può consentire al proponente di ottenere una premialità, in termini di punteggio, nel caso in cui esso interessi in maniera significativa il territorio di più Comuni (in tale ipotesi il progetto deve essere presentato da una Unione o da una forma associata) ovvero, nella diversa ipotesi in cui, pur essendo limitato ad un solo Comune (e presentato da un solo Comune) può dispiegare, in maniera evidente e obiettivamente dimostrabile, i suoi effetti in un ambito più ampio, di dimensione sovracomunale. Tale criterio di valutazione è differente rispetto quello previsto dal successivo punto 6 del medesimo articolo 8 del bando, che prevede l'attribuzione di ulteriori punteggi alla proposta progettuale presentata dall'Unione di comuni o da una forma associata diversa dall'Unione dei Comuni, indipendentemente dal criterio della dimensione sovracomunale del progetto, che interessa i suoi aspetti paesaggistici.
2. Il progetto presentato da una Unione dei comuni o da una forma associata, ai sensi dell'art. 8, punto 1.5, del bando, secondo il giudizio della commissione di valutazione di cui all'art. 7, potrebbe ottenere una premialità, in termini di punteggio, nel caso in cui il progetto interessi in maniera significativa, sotto il profilo paesaggistico, il territorio di più Comuni. Come già ricordato, indipendentemente dalla dimensione sovracomunale, il progetto presentato da una Unione dei Comuni o da una forma associata ottiene un punteggio ulteriore ai sensi del punto 6 dell'articolo 8 del bando.

QUESITO 18.

Si chiede se è possibile proporre un progetto di riqualificazione paesaggistica di un antico cimitero posto all'interno del perimetro del centro matrice ma completamente al di fuori del centro abitato del paese.

RISPOSTA:

Un intervento su un'area collocata all'interno del centro matrice (bene paesaggistico tipizzato e individuato ai sensi dell'art. 47 delle NTA del piano paesaggistico regionale), che non ricade all'interno del perimetro del centro urbano (vedi risposta n. 2 del quesito 7), ma è separata nettamente da esso, data la particolarità del caso, potrebbe rientrare, se in possesso degli ulteriori requisiti, tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 3 del bando. Si ribadisce comunque che la competenza ad accertare l'ammissibilità delle proposte presentate sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 4 del bando è esclusivamente attribuita alla commissione di valutazione di cui all'art. 7 del bando.

QUESITO 19.

1. **Si chiede la possibilità di inclusione di interventi di recupero di un edificio posto all'interno di un parco urbano di un comune non costiero.**
2. **Si chiede se l'Amministrazione può recuperare un immobile che è stato costruito servendosi dei fondi P.i.a. e che ora si trova, causa atti di vandalismo e simili, in stato di degrado. Di tale finanziamento è stata restituita una parte (30 %). Il dubbio sulla possibilità di poter partecipare o meno a BADDHE nasce dall'art. 4, punto d), dello stesso, il quale recita: "gli interventi proposti non devono essere stati oggetto, già in precedenza, di finanziamenti pubblici, ovvero non possono sostituirli".**



RISPOSTA:

1. Come già chiarito nelle precedenti faq pubblicate (risposta 2 al quesito 7), ai sensi dell'art. 3 del bando l'intervento di recupero di un fabbricato situato all'interno del centro urbano non rientra tra quelli ammissibili a finanziamento. Pertanto, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti, l'intervento potrebbe essere ammesso al finanziamento se il parco "urbano" cui si fa riferimento fosse collocato in zone extraurbane, ai margini degli insediamenti abitativi, in aree naturali o agricole.
2. Premesso che l'intervento, se collocato all'interno del centro urbano, non possiede il requisito previsto dall'art. 3 del bando, si rinvia alla risposta 2 al quesito 7, evidenziando che ai sensi dell'art. 4, lett. e), del bando rientra tra gli interventi ammissibili il completamento di un edificio o di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 del d.lgs 42/2004, per la parte non finanziata precedentemente con contributi pubblici, in stato di degrado o caratterizzato da un uso improprio. Pertanto gli interventi proposti non potranno essere analoghi a quelli già finanziati precedentemente con risorse pubbliche ma possono completare o integrare interventi di riqualificazione parziale dell'area interessata.

QUESITO 20.

1. **Si chiede se possiede i requisiti previsti dal bando un intervento di recupero di un'area di proprietà comunale attualmente occupata da una discarica di inerti (pietrame di tipo calcareo), derivanti dai lavori di sistemazione della adiacente strada statale per una estensione di circa 3 ettari.**
2. **Si chiede inoltre se l'Ente Foreste della Sardegna, che ha in gestione parte del territorio dell'agro del comune, potrà essere individuato come partner del Comune per la partecipazione al Bando.**

RISPOSTA:

1. Come già chiarito nella risposta 1 al quesito 5, qualsiasi intervento di riqualificazione paesaggistica su area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 del d.lgs 42/2004, compatibile con le finalità generali previste dal bando, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 3 del bando, se caratterizzata da degrado o uso improprio, rientra tra quelli ammissibili previsti dal bando, compresi quelli su aree cui è presente una discarica dismessa. Rimangono esclusi dal bando i progetti aventi ad oggetto aree inquinate, per le quali occorrerebbe avviare processi di caratterizzazione e bonifica ai sensi del d.lgs 152/06 (vedi risposta 1 al quesito 14).
2. La partnership tra il comune proponente e l'Ente Foreste della Sardegna non costituisce una forma associata che potrebbe consentire al progetto di ottenere la premialità ai sensi dell'art. 8, punto 6, del bando. Le modalità con le quali si intende coinvolgere l'ente regionale, non chiaramente desumibile dal quesito posto, dovrà essere eventualmente indicata nella proposta progettuale e sarà oggetto della valutazione da parte della commissione di cui all'art. 7 del bando.

QUESITO 21.

L'Amministrazione comunale chiede se può partecipare al bando proponendo un intervento di riqualificazione di un'area in concessione trentennale di proprietà della Curia Arcivescovile, ove a tutt'oggi il comune ha riqualificato parte dell'area con finanziamenti regionali.

RISPOSTA:

Per il chiarimento richiesto si rinvia alla risposta 1 fornita al quesito 6.



QUESITO 22.

1. **Si chiede una precisazione relativamente alle risorse disponibili. Il bando (art. 9) recita "le risorse disponibili [...] saranno assegnate a ciascuno dei territori di provenienza...". Questo significa che saranno finanziati interventi sui diversi territori in relazione alle risorse e quindi ogni territorio avrà una sua graduatoria e anche concentrazione differente di progettualità?**
2. **Nel bando si parla di scorrimento di graduatoria. Sarà stabilito un punteggio minimo di ammissibilità della proposta?**
3. **Potrebbe incidere sul punteggio relativo al livello progettuale (criterio 2.2) la convocazione di una conferenza di servizi per rafforzare la proposta del progetto preliminare con una preautorizzazione da parte degli enti interessati.**

RISPOSTA:

1. In applicazione dell'art. 9 del bando la graduatoria degli interventi sarà approvata con determinazione del Direttore Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e sarà ulteriormente suddivisa per ambiti territoriali, correlati a ciascuno dei Servizi regionali competenti in materia di tutela paesaggistica (Cagliari e Carbonia Iglesias, Nuoro e Ogliastra, Oristano e Medio campidano, Sassari e Olbia-Tempio), in proporzione alle somme derivanti dalle sanzioni da questi irrogate per opere in difformità alle disposizioni normative in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Qualora gli eventuali residui di ciascuna graduatoria territoriale siano di misura tale da costituire un contributo, lo stesso verrà erogato al primo ente non finanziato in graduatoria generale, a prescindere dalla localizzazione territoriale.
La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento, con finanziamento a valere sulle somme accertate, a seguito di irrogazione delle sanzioni citate, negli anni 2015, 2016 e 2017
2. Il bando non prevede un punteggio minimo di ammissibilità, fermo restando che sarà la commissione che accerterà l'ammissibilità delle proposte presentate sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 4 del bando e che valuterà i progetti.
3. Come già chiarito nella risposta al quesito 6.3, il giudizio sulla proposta espresso sul progetto dalla commissione di valutazione prevista dall'art. 7 del bando non costituisce autorizzazione paesaggistica degli interventi in esso previsti, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004. Pertanto la conferenza di servizi, eventualmente convocata all'interno del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 del d.lgs 42/2004 non influisce sul punteggio che la commissione attribuirà alla proposta presentata. Diversamente, in applicazione dell'art. 8, punto 2.2 del bando, il punteggio massimo verrà attribuito ad un progetto cantierabile, ovvero dotato di tutte le eventuali autorizzazioni e nulla osta necessari (fra le quali l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs 42/2004), la cui realizzazione può essere posto a gara.

QUESITO 23.

Si chiede se sia ammissibile un intervento di recupero di un immobile posto all'interno del centro matrice di un borgo completamente abbandonato e disabitato

RISPOSTA:

Fermo restando che sarà la commissione di valutazione di cui all'art. 7 del bando ad accertare l'ammissibilità delle proposte presentate sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 4, si richiama l'articolo 3 del bando ai sensi del quale sono ammissibili gli interventi che ricadono su aree extraurbane, ai margini degli insediamenti abitativi, in aree naturali o agricole. In merito alla particolarità dell'intervento che si intende proporre, si richiama la deliberazione n. 38/16 del 28.7.2015 - *Linee di indirizzo per la programmazione delle somme accertate e riscosse dalla Regione nell'esercizio della*



potestà sanzionatoria in materia paesaggistica -, con la quale la Giunta ha stabilito di destinare le risorse a interventi con finalità di ripristino delle qualità paesaggistiche e naturalistiche di aree ricadenti nelle zone interne, poste fuori o ai margini dei centri urbani e preferibilmente non ricomprese all'interno della fascia costiera, al fine di evitare la duplicazione con altre azioni, quali il recupero e la valorizzazione dei centri storici. Pertanto si ritengono non ammissibili gli interventi su aree o edifici se gli stessi potranno essere finanziati con altre tipologie di finanziamento.

QUESITO 24. Si chiede se per formare una associazione e ottenere la premialità prevista dall'art. 8, punto 6, del bando sia sufficiente la delibera della Giunta dei comuni interessati.

RISPOSTA:

Le modalità di associazione tra i comuni diverse dall'Unione sono stabilite dalle disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. nonché nell'ulteriore specifica normativa che regola l'ordinamento e il funzionamento degli enti locali, alle quali si rinvia.

QUESITO 25. Può una Unione presentare un progetto unico che prevede due interventi uno dei quali in un comune della Unione proponente e l'altro in un comune facente parte di un'altra Unione?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 4, lett. b), del bando una Unione dei comuni per ottenere la premialità di cui all'art. 8, punto 6, può presentare una proposta che dovrà riguardare il territorio di almeno 2 Comuni, facenti parte dell'Unione.

QUESITO 26.

1. Poiché il bando Baddhe all'art. 4, lett. g), elenca tra i criteri di ammissibilità che "gli interventi devono ricadere interamente su aree di proprietà pubblica e nella disponibilità del proponente", si chiede se sia possibile proporre un intervento per la riqualificazione di un sito elencato all'interno dell'Allegato alla Deliberazione regionale 18/18 del 26/03/2008 con cui la RAS disponeva il trasferimento con effetto immediato ai Comuni di alcuni beni trasferiti alla RAS con gli accordi del 7/3/2008. La Regione Sardegna ha sottoscritto con il Comune un Verbale con cui si provvedeva alla consegna provvisoria di tale area nelle more del perfezionamento dell'atto di cessione definitiva.
2. Si chiede se un'area belvedere, classificata come Zona H "Zone di interesse naturale, parti del territorio di particolare pregio naturalistico, geomorfologico, e paesaggistico" nello strumento urbanistico comunale vigente, è ammissibile a finanziamento in considerazione dell'obbligo posto dal bando di intervenire in aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134, Parte II del D.gs 42/2004?

RISPOSTA:

1. Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, in applicazione dell'art. 4, lett. g) e che l'ammissibilità della proposta progettuale alla partecipazione al bando è di competenza esclusiva della commissione di cui all'art. 7 del bando, gli interventi devono ricadere interamente su aree di proprietà pubblica e nella disponibilità del proponente. Se l'area o l'immobile interessati dagli interventi sono attualmente di proprietà di un ente pubblico (es. Stato, Regione) o di un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico (vedi precedente risposta al quesito 15.2)



si ritiene che abbia il requisito della proprietà pubblica previsto dal bando. L'atto di consegna provvisoria al soggetto proponente da parte dell'ente pubblico proprietario, nelle more del perfezionamento dell'atto di cessione definitiva, si ritiene che costituisca atto che attesti la disponibilità dell'area ai sensi dell'art. 4, lett. g), del bando, fatte salve eventuali limitazioni all'uso prescritte da tale atto.

2. Gli interventi proposti dovranno avere ad oggetto il recupero e la riqualificazione di aree e immobili, vincolati paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 42/2004, degradati o utilizzati in maniera impropria. Le aree classificate zona H nello strumento urbanistico comunale non sono aree vincolate paesaggisticamente ma sono ammissibili al finanziamento le proposte che riguardano interventi ricadenti esclusivamente nella parte di esse sottoposte a vincolo paesaggistico in virtù dell'art. 134 del d.lgs 42/2004, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di ammissibilità del progetto previsti dal bando.

QUESITO 27. Si chiede di specificare quali siano gli attori coinvolti nel processo partecipativo per ottenere la premialità di cui all'art. 8, punto 2.1, del bando

RISPOSTA:

Gli attori da coinvolgere sono principalmente le popolazioni del territorio (del Comune, dell'Unione o dell'Associazione), sia come singoli cittadini sia come portatori di interessi costituiti nelle diverse forme associative di rappresentanza (es. associazioni di categoria, sindacati), alle quali, per ottenere la premialità prevista dall'art. 8 del bando, il soggetto proponente dovrà fornire le indicazioni sul progetto da realizzare (punto 2.1.1) e rendere partecipi della identificazione dell'area interessata (punto 2.1.2).

QUESITO 28. Si chiede se siano ammissibili al finanziamento interventi su impianti sportivi collocati in periferia in stato di abbandono e degrado

RISPOSTA:

Il compito di accertare l'ammissibilità delle proposte presentate sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 4 del bando e di valutare i progetti per le opere ritenute ammissibili sulla base dei criteri fissati all'articolo 8, è esclusivamente della Commissione di cui all'art. 7. Ferme restando le finalità generali del bando di cui all'art. 1, gli interventi proposti dovranno avere ad oggetto il recupero e la riqualificazione di aree e immobili, vincolati paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134, Parte III del D.lgs 42/2004, degradati o utilizzati in maniera impropria, esterni ai centri abitati.

QUESITO 29. Si chiede se siano ammissibili al finanziamento interventi in area esterna ma in prossimità rispetto al vincolo paesaggistico

RISPOSTA:

Con il bando si intende promuovere interventi di recupero e riqualificazione dei valori paesaggistici di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 134, Parte III del D.lgs 42/2004, caratterizzate da forme di degrado o usi impropri. Pertanto, sono esclusi dal finanziamento progetti in aree o su immobili collocati esternamente al perimetro del vincolo.



QUESITO 30. Si chiede se per la costituzione dell'Associazione fra comuni che intendono partecipare al bando, è necessaria l'approvazione in consiglio comunale

RISPOSTA:

Le forme e le modalità di associazione fra i comuni partecipanti al bando sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel Testo Unico degli enti locali di cui al D.lgs 267/2007 nonché nella ulteriore normativa speciale che regola la materia, alla quale si rinvia (si veda anche la risposta al quesito n. 24).

QUESITO 31. Si chiede l'ammissibilità di un progetto ricadente dentro il parco regionale di cui alla legge regionale n. 31 del 1989

RISPOSTA:

I parchi regionali istituiti ai sensi della L.r. 31/89 rientrano tra i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del d.lgs 42/2004 e art. 17, comma 4, lett. b) delle NTA del PPR. Si ricorda che le altre aree individuate ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 non sono beni paesaggistici individuati e tipizzati dal PPR ma sono comprese fra le componenti di paesaggio di valenza ambientale – *aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate* – disciplinate dagli articoli 33 e 36 delle NTA del PPR.

QUESITO 32. Si chiede se, per poter partecipare al bando, sia possibile che una Unione di comuni possa presentare un progetto che interessi due comuni non contermini.

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 4, lett. b), del bando in caso di Unione o forma associata la proposta dovrà riguardare il territorio di almeno 2 Comuni, fermo restando che, come già chiarito nella risposta al quesito 6.3, una proposta associata (da una Unione o Associazione di comuni) debba possedere quantomeno una finalità comune, di rilevanza sovra comunale tale da giustificare anche la proposizione di interventi in aree localizzate in comuni non contermini e/o in contesti paesaggistici differenti.

QUESITO 33.

1. Si chiede quante schede dovrà presentare una Associazione di 4 comuni che intende presentare un unico progetto articolato in quattro interventi.
2. Se due dei quattro interventi sono ricompresi nella fascia costiera individuata dal PPR, si prende o meno la premialità per il territorio interno?
3. Esiste un punteggio minimo di ammissibilità?

RISPOSTA:

1) La scheda identificativa della proposta di cui allegato II del bando deve essere unica e deve riferirsi alla proposta nel suo complesso anche nell'ipotesi in cui il progetto si articoli in più interventi, fermo restando che è facoltà del candidato integrare ulteriore documentazione ritenuta utile ad una migliore descrizione della medesima proposta, anche se ciò non comporterà punteggi aggiuntivi.

2) Un intervento potrà ottenere la premialità prevista dall'art. 8, punto 4, del bando quando ricade per intero nelle aree interne, al di fuori della fascia costiera così come definita dall'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PPR. Nell'ipotesi in cui un progetto sia articolato in diversi interventi si ritiene che non potrà ottenere tale premialità quando almeno uno di essi ricade, anche solo per una parte, all'interno della fascia



costiera.

3) Il bando non prevede un punteggio minimo di ammissibilità, fermo restando che sarà la commissione ad accertare l'ammissibilità delle proposte presentate sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 4 del bando e che assegnerà i punteggi.

QUESITO 34.

Si chiede di definire con maggior dettaglio quali siano le spese generali ammissibili al finanziamento

RISPOSTA:

Si ribadisce (vedi quesito 11) che le spese generali finanziabili dal bando sono quelle normalmente previste per l'esecuzione di lavori dalla normativa sugli appalti (codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 163/2006 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010). Ad ogni modo, in analogia a precedenti bandi pubblicati dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, (si veda Bando 2015 - L.R. n. 29/1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), a titolo esemplificativo, le principali spese generali ammissibili al finanziamento possono essere: spese generali relative ai servizi di ingegneria, indennità e contributi dovuti ad enti e/o privati, permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera.

QUESITO 35.

- 1. Si chiede se la documentazione relativa alla proposta progettuale deve essere con firma apposta sui documenti scannerizzati o potrà essere anche firmata digitalmente.**
- 2. Si chiede se ai sensi dell'art. 5, punto 3, del bando, le 10 cartelle relative alla relazione illustrativa equivalgono a 10 pagine.**
- 3. Si chiede se nell'ipotesi di una proposta articolata in più interventi il cronoprogramma previsti nell'allegato II del bando deve essere unico o in alternativa uno per ogni intervento.**

RISPOSTA:

1. Sia la lettera di candidatura - a firma dal legale rappresentante dell'Ente (in caso di partecipazione singola) o dall'Ente capofila in caso di forma associata (ved. Allegato I) -, sia la documentazione tecnica - a firma di un dirigente o responsabile della struttura amministrativa -, secondo i modelli previsti dal bando, dovranno essere allegati alla lettera di candidatura in versione digitale (preferibilmente in formato pdf) e tale da garantirne l'immodificabilità (ad es. CD o DVD non riscrivibile). La firma potrà essere sia digitale, sia scannerizzata.
2. Non essendo un concorso letterario (dove la cartella tradizionale è di 1800 battute, spazi inclusi), il numero delle cartelle alle quali si fa riferimento nel punto 5, punto 3, del bando per la redazione della relazione illustrativa corrisponde al numero delle pagine formato A4.
3. Il cronoprogramma di cui all'allegato II del bando si riferisce al progetto nel suo complesso e non ai diversi interventi nel quale esso si può articolare che, comunque, possono essere inseriti distintamente all'interno di un unico cronoprogramma.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

BANDO BADDHE

Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate

FAQ

QUESITO 36.

Si chiede se un atto della Soprintendenza Archeologica della Sardegna in cui si dichiara che un determinato bene deve essere considerato a tutti gli effetti un bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 42/2004, anche in mancanza di specifico provvedimento di verifica dell'interesse archeologico, sia idoneo a far rientrare tale bene fra i beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 42/2004

RISPOSTA:

Fermo restando che la verifica della sussistenza di un vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del d.lgs su una determinata aera o immobile è attribuita al Servizio tutela del Paesaggio competente per territorio, si ribadisce che ai sensi dell'art. 7 del bando sarà la Commissione di valutazione ad accertare l'ammissibilità delle singole proposte presentate.

* * *